



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

COMANDO POLIZIA LOCALE – Protezione Civile

Tel. 0998497219 – 228 Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

Ordinanza n. 70 R.O. del 20/07/2017

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio di Castellaneta è interessato da una serie di eventi a carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento che vengono organizzati nel corso dell'anno e che determinano afflusso di persone.

DATO ATTO che nei giorni 27 luglio, 5 agosto, 13 agosto, 14 agosto sono stati organizzati nell'ordine i seguenti eventi:

- Giovedì 27 luglio 2017 "Castellaneta in Festa" che interesserà via Roma, Via San Francesco da via Roma a viale Verdi, Piazza Umberto;
- Sabato 5 agosto 2017 "Pino Campagna show" che interesserà piazza Principe di Napoli;
- Domenica 13 agosto 2017 "Sagra da Far'nedd" che interesserà l'area del Centro Storico e piazza Umberto;
- Lunedì 14 agosto 2017 "Notte Bianca" che interesserà le vie Roma, San Francesco nel tratto compreso tra via Roma e viale Verdi, Piazza principe di Napoli

ATTESO che in occasione dei predetti eventi si determina la necessità, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, nonché per finalità di tutela dell'incolumità pubblica, di procedere all'adozione di apposito provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva adozione di ogni accorgimento utile ad aumentare la sicurezza del loro impiego;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alle predette manifestazioni;

VISTI:

- l'art. 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- la circolare Prefettura di Taranto – Ufficio Territoriale del Governo n. 0023533 Area I datata 13.06.2017

Avendo dato preventiva comunicazione del contenuto della presente ordinanza al sig. Prefetto di Taranto con nota prot. 16841 del 14/07/2017.

ORDINA

Nei giorni 27/07/2017, 05/08/2017, 13/08/2017, 14/08/2017 dalle ore 14,00 alle ore 24,00 è disposto:

1. L'assoluto divieto di vendere bevande da asporto in bottiglie di vetro e/o in lattine agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro, ricadenti nell'area come di seguito perimetrata Centro Storico, Piazza Umberto, via Roma, via San Francesco, Via San Giovanni Bosco, via Arco Calderai, Via Trieste, Viale Verdi, via Tedesco, via Roma, via F.lli Capriulo, via Ospedale, via San Rocco, via Del Mercato, via Mauro Fasano, Lungoburrone Santi Medici, via Punta del Capillo. In particolare la somministrazione di bevande potrà avvenire esclusivamente all'interno dei locali e sarà cura dell'esercente servire le stesse versandone il contenuto in bicchieri preferibilmente uso e getta per il consumo immediato sul posto, senza asporto.
2. E' disposto altresì l'obbligo per l'esercente, nel caso di vendita di bevande in contenitori di altro tipo quali le bottiglie in plastica, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori, trattenendo gli stessi;
3. è altresì fatto assoluto divieto di vendita ed utilizzo di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico ricadenti nel predetto perimetro in cui sono collocati dehors regolarmente autorizzati ovvero in cui è autorizzata l'occupazione di suolo pubblico mediante collocazione di tavoli e sedie o altre attrezzature di sosta per le persone;
4. E' disposto il divieto a chiunque circoli nell'area come sopra perimetrata portare al seguito recipienti e contenitori in vetro o lattine, anche non contenenti alcuna bevanda.

AVVERTE

- A. per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- B. per le violazioni di cui al precedente punto 4. è disposto altresì l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata mediante lo smaltimento dei contenitori vietati secondo le modalità fornite dall'organo accertatore.
- C. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza saranno applicate secondo i principi della Legge 689/1991 e s.m. ed i.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al locale Comando stazione Carabinieri e alla dipendente Polizia Locale che ne cureranno l'osservanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Taranto entro giorni 30 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro giorni 120 dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comandante
cap. dr. Paolo Larizza

Il Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti